

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1080)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 10 marzo 1965 (V. Stampato n. 2073)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 marzo 1965*

**Provvedimenti per l'edilizia popolare**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1° agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi.

La somma di lire 17 miliardi di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.

## Art. 2.

È autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualità già concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o già programmati ma non ancora iniziati.

Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.

## Art. 3.

Gli eventuali residui sulle somme stanziare agli articoli 1 e 2 saranno destinate ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi.

## Art. 4.

All'onere di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, si farà fronte, per lire 7 miliardi, con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e, per lire 3 miliardi, con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.